

DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/16 CEE DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 1993 INTESA AD AGEVOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MEDICI E IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI LORO DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI. SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4.8.1999

Al titolo I, II della legge vengono elencate le direttive per il riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero e la prestazione di servizi medici da parte di specialisti non cittadini di altri stati dell'unione.

Al titolo III il legislatore ricorda le condizioni di formazione dei medici chirurghi: 6 anni di corso di laurea od un minimo 5.500 ore di insegnamento (Capo 1, Art.18). Al capo II indica le condizioni e la formazione dei medici specialisti, in particolare **nell'art. 20** indica, negli allegati B, C e D, quale sono le specializzazioni in cui si può ottenere il diploma di specialista e la durata minima di ciascun diploma; nel comma c asserisce che la formazione deve essere a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità competenti e al comma d indica che tale formazione va effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato dalle autorità competenti. L'insegnamento deve essere teorico e pratico (comma b); il candidato alla specializzazione partecipa personalmente alle attività e responsabilità proprie della disciplina (comma e)

Al titolo IV viene presa in considerazione la formazione specifica in medicina generale titolo indispensabile per l'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del S.S.N. Tale corso è della durata di 2 anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica **non** in possesso di altre specializzazioni o diploma di formazione specifica in medicina generale o di dottorato di ricerca (art. 24)

TITOLO VI

Art. 34 formazione dei medici specialisti

La formazione si svolge a tempo pieno. (art 34, comma 1)

L'accesso non è consentito ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'art.20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale (art. 34, comma 4).

Art. 35 determinazione del numero dei specializzandi

ai comma 1,2,3 e 4 vengono indicati i tempi e le direttive per determinare il numero globale di specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione. I punti cardine dell'articolo sono:

- ◆ Cadenza triennale (entro il 30 aprile del 3^a anno)
- ◆ Regioni e province autonome di TN e BZ individuano il fabbisogno di medici specialisti per il loro territorio e lo comunicano al Ministero della Sanità e al Ministero dell'Università.
- ◆ Entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Università, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra stato e regioni e le province autonome di TN e BZ determina il numero globale di specialisti da formare per ogni tipologia di specializzazione.
- ◆ Il Ministero dell'Università acquisito il parere del Ministero della Sanità comunica il n^a dei posti da assegnare a ciascuna scuola accreditata.
- ◆ Sono previsti riserve per:
 - 1) il ministero della Difesa (non superiore al 5%) per la sanità militare.
 - 2) Ministero degli affari esteri per i medici stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo.
- ◆ Il Ministero dell'Università, su proposta del Ministero della Sanità, può aumentare il n^o di posti (per un massimo del 10% del totale) da riservare a personale medico di ruolo del S.S.N. in servizio in strutture diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

Art.36: norme di ammissione:

1. entro 180 gg dall'entrata in vigore del decreto legislativo il Ministero dell'Università definisce le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove d'ammissione e i criteri di valutazione dei titoli nonché i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici.

Le prove d'ammissione vengono eseguite a livello locale;

- a) medesima data per ogni tipologia di specializzazione;
- b) contenuti della prova definiti a livello nazionale;
- c) punteggi con parametri oggettivi sia alle prove d'ammissione che a voto di laurea e curriculum degli studi;
- d) commissioni costituite a livello locale secondo criteri predeterminati

Art. 37 contratto annuale di formazione-lavoro:

- ◆ Stipulato tra lo specializzando, l'Università ove a sede la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie utilizzate per la formazione.
- ◆ Il contratto è annuale e rinnovabile di anno in anno per un n° di anni pari alla durata della specializzazione; cessa con la scadenza del corso di specializzazione salvo eccezioni previste al comma 5 dell'art.40.
- ◆ E' finalizzato esclusivamente all'acquisizione di capacità professionali inerenti la specializzazione mediante la frequenza delle attività didattiche e attività assistenziale per l'acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole in conformità delle indicazioni dell'unione europea
- ◆ Non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e/o dell'Università e/o ad alcun rapporto con gli stessi.

Risoluzione del contratto:

1. Rinuncia da parte dello specializzando
2. Violazione delle norme di incompatibilità
3. Mancato superamento delle prove d'esame
4. Prolungate assenze ingiustificate o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia.

Art 38 Tutor ed attività del medico in formazione.

- 1 Viene introdotta la figura del "Tutor": medici designati dal consiglio della scuola in base ad adeguato curriculum professionale, elevata qualità scientifica e documentata capacità didattico formativa con il compito di "guidare" lo specializzando in ogni attività formativa e assistenziale. Ogni tutor non potrà seguire più di 3 specializzandi per volta.
L'attività tutoriale, se svolta da dirigenti sanitari, costituisce specifico titolo da valutare nel conferimento di incarichi di direzione di struttura.
- 2 Il programma generale di formazione della scuola viene portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione e viene aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche e formative.
 - Prevede la rotazione dello specializzando nelle strutture comprese nella rete formativa della scuola.
 - Il consiglio della scuola determina preventivamente il tipo ed il numero d'interventi pratici che devono essere personalmente eseguiti dallo specializzando per essere ammesso alla prova finale annuale.
 - La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso cui è assegnato dal consiglio della scuola nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione d'interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.
 - Lo specializzando dovrà avere un libretto personale su cui verranno illustrate e certificate, dal dirigente responsabile dell'unità operativa, tutte le attività e gli interventi effettuati dallo specializzando

Art. 39 Trattamento economico

- Trattamento annuo onnicomprensivo.
- Determinato ogni 3 anni.
- Costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile differenziata per tipologia della specializzazione, durata della stessa e anno di corso.
- Il trattamento è corrisposto mensilmente dalle Università in cui operano le scuole di specializzazione.

Art. 40 e 41 Inquadramento giuridico, finanziario, previdenziali e assistenziale.

- Tempo pieno per tutta la durata del corso.
- Inibizione dell'esercizio di attività professionale e/o di rapporti convenzionali e/o precari con qualsiasi struttura (pubblica o privata) all'esterno delle unità operative della rete di formazione (pena la risoluzione anticipata del contratto).
- Orario dello specializzando pari a quello dei dirigenti medici del S.S.N. (38 ore settimanali)
- Quando lo specializzando è già dirigente medico di ruolo, viene collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa senza assegni (come previsto dal contratto di lavoro). Il periodo di aspettativa viene conteggiato comunque per la progressione di carriera e previdenza.
- Impedimenti temporanei, superiori ai 40 gg lavorativi consecutivi, per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione fermo restando che l'intera durata del corso non è ridotta a causa della sospensione. Si applicano le disposizioni per la tutela della gravidanza (legge n°1204 del 30 dicembre 1971) e sull'adempimento del servizio militare (legge n°958 del 24 dicembre 1986 e successive modificazioni).
- Nei periodi di sospensione lo specializzando percepisce esclusivamente la parte fissa del trattamento economico per un periodo massimo di un anno oltre quelli previsti per la durata legale del corso.
- Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate assenze per motivi personali autorizzate. In tali periodi non vi è la sospensione del trattamento economico.
- Non determinano sospensione della formazione periodi svolti presso altre Università di paesi stranieri se autorizzati dal consiglio della scuola.
- Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni previste dall'art.4 della legge n° 476 del 1984
- Ai fini previdenziali ed assistenziali la contribuzione è dovuta dal datore di lavoro per il 75% di quella dovuta per il settore sanitario.
- La copertura assicurativa per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi ed infortuni connessi con l'attività assistenziale è a carico dell'azienda sanitaria presso la quale viene svolta l'attività assistenziale da parte dello specializzando.
- Al personale sanitario militare non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40 e 41, mentre lo stesso è tenuto alla frequenza delle attività didattiche formali e attività assistenziali come riportate nell'art.38

Art. 43: Istituzione dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica

Viene istituito un Osservatorio nazionale per la formazione medica specialistica con funzione di:

- 1) determinare lo standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità,
- 2) monitorare i risultati della formazione
- 3) determinare i criteri e le modalità della formazione secondo le indicazioni dell'Unione europea.

E' composto da:

- 3 rappresentanti del Ministero dell'università
- 3 rappresentanti del ministero della sanità
- 3 presidi di facoltà di M&C designati dalla Conferenza permanente dei Rettori
- 3 rappresentanti delle Regioni e province di TN e BZ designate dalla Conferenza permanente dei Presidenti di Regione
- 3 rappresentanti degli specializzandi
- Presidente nominato d'intesa dal Ministero della Sanità e dell'Università.

L'osservatorio propone inoltre sanzioni da applicare in caso di inottemperanza.

Art. 44 Istituzione dell'osservatorio regionale per la formazione medico specialistica.

L'osservatorio viene Istituito dalle regioni entro 180 gg dall'entrata in vigore del decreto legge ed ha sede presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione.

E' formato, in maniera paritetica, da:

- docenti universitari
- dirigenti medici delle strutture sanitarie ove si effettua la formazione
- tre rappresentanti degli specializzandi
- rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione

Presidente: un preside di facoltà di M&C designato dai presidi di facoltà di M&C delle Università della Regione

Compiti dell'osservatorio che può articolarsi anche in sezioni di lavoro:

- definire i criteri per la rotazione degli specializzandi all'interno della rete
- verificare lo standard di attività assistenziali degli specializzandi.